Comune di Pordenone

Ordinanza n.694/2022
Data 24/11/2022

OGGETTO: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento della tradizionale “Processione Mariana” della Parrocchia dei S.S.Ruperto e Leonardo, **prevista per giovedì 08 dicembre 2022**.

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista l’istanza presentata il 21 novembre 2022 (Prot. Gen. n° 90942/A del 21.11.2022) da Mons. Orioldo Marson, nella sua qualità di Parroco della Parrocchia dei S.S.Ruperto e Leonardo in frazione Vallenoncello di Pordenone, per lo svolgimento della tradizionale “Processione Mariana” in programma giovedì 08 dicembre 2022 con inizio alle ore 14.30 e termine presunto alle ore 15.30, transitando lungo il seguente percorso: dalla chiesa parrocchiale sita in via Chiesa n.4 →a seguire verso via Valle fino a raggiungere la palestra → ritorno e continuazione su via Vallenoncello fino all’altezza del “Bar Naonis” → rientro in chiesa percorrendo sempre via Vallenoncello, ove si concluderà presso la chiesa parrocchiale;

Ritenuto, per ragioni di sicurezza stradale, di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della processione, nonché la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28 ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Presidio Territoriale di Pordenone" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l’articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

ORDINA

per il giorno **giovedì 08 dicembre 2022 dalle ore 14.30 e sino al termine della manifestazione religiosa** l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- in considerazione del transito della predetta processione religiosa, **LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** per tutte le categorie di veicoli, lungo il seguente percorso, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie o piazze: dalla chiesa parrocchiale sita in via Chiesa n.4 →a seguire verso via Valle fino a raggiungere la palestra → ritorno e continuazione su via Vallenoncello fino all’altezza del “Bar Naonis” → rientro in chiesa percorrendo sempre via Vallenoncello, ove si concluderà presso la chiesa parrocchiale.

Deroga all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale in servizio e compatibilmente con le altre attività d’istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto alla regolamentazione della viabilità necessaria.

DISPONE

- che l'organizzazione della processione dovrà adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari ad assicurare che la processione si svolga in modo ordinato e che siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti;
- che dovrà essere garantita una costante ed adeguata sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della processione al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della processione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità al presente provvedimento;
- che ai partecipanti dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità degli stessi;
- che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, mentre gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

AVVISA

- che l'organizzazione assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della processione e in particolare solleva questa Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta danni a persone, animali o cose, subiti dagli stessi partecipanti a qualsiasi titolo o da terzi;
- che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della processione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dall'obbligo di avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge;

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, avranno cura di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.
PRESIDIO TERRITORIALE DI PORDENONE
C.S. *Danilo Dei Cas*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005